**ACCORDO TRA ENTI EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241**

**TRA**

**ASP DELIA REPETTO** con sede in Castelfranco Emilia via Circondaria Nord n.3 C.F. 80005470366 - P.I. 02558870362 in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Unico prof. Giuseppe Masellis domiciliato ai fini del presente presso la sede di Asp

**E**

**ASP GIORGIO GASPARINI** con sede in Vignola Via Libertà n. 823, CF/P.IVA 03099960365 - in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Unico dr. Marco Franchini domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Asp

**PREMESSO CHE**

* Con deliberazione dell’assemblea dei Soci di Asp Delia Repetto n. 3 del 29 dicembre 2021 si disponeva di approvare la proposta di condividere il direttore dell’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”, con sede in Vignola, affinché assumesse la direzione dell’ASP “Delia Repetto” con l’incarico di rispondere distintamente ai due enti in ordine ai rispettivi programmi e obiettivi, in quanto specifici di ciascuna azienda; al contempo si dava mandato, previa intesa tra gli organi di amministrazione delle aziende, che gli stessi dessero attuazione agli obiettivi comuni rassegnati dalle rispettive Assemblee correlati all’attuazione delle linee di indirizzo progettuale e di miglioramento organizzativo e gestionale che costituivano motivazione di detto accordo;
* Detta deliberazione fa seguito anche agli intenti espressi in sede di Assemblea dei soci di Asp Terre di Castelli del 30 settembre 2021 del 16 settembre 2021, ai cui verbali si rimanda integralmente
* Con deliberazione dell’Amministratore Unico di Asp delia Repetto n. 1 del 7 marzo 2022 si dava prima attuazione agli indirizzi resi dall’Assemblea dei soci nella richiamata deliberazione n. 3 del 29.12.2021 e si provvedeva a nominare Paola Covili Direttrice di Asp Delia Repetto;
* Gli atti suddetti fondano i presupposti e le motivazioni della sperimentale Joint-venture tra i due enti ai fini di migliorare quali-quantitativamente i servizi affidati ed offerti dalle Asp, razionalizzare ed efficientare i fattori di produzione, valorizzare le risorse umane, valutare la sostenibilità tecnica ed economica del progetto: al contempo tali determinazioni esplicitano una visione, avendo quali obiettivi strategici quelli di definire un nuovo ed aggiornato modello gestionale delle due Asp, ottimizzare il capitale umano, materiale ed economico, consolidare e sviluppare i servizi in capo alle Asp, attivare una forte sinergia collaborativa con i servizi di welfare territoriale pur mantenendo ciascun ente la propria centralità territoriale.
* Occorre dunque procedere step by step alla trasposizione in termini operativi dei suddetti obiettivi ed allo scopo le due ASP intendono, con il presente accordo, costruire uno dei primi strumenti, dopo la Direzione, per procedere ad individuare ambiti di attività e di collaborazione specifica che comuni e trasversali ad entrambe possano portare al raggiungimento degli obiettivi fissati;
* L’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa; e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
* Le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall’articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).
* L’Accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, per sviluppare sinergie che promuovano una valorizzazione del capitale umano, materiale ed economico, al fine di favorire la creazione di un modello organizzativo in grado di ottenere economie ed al contempo garantire la qualità e le competenze trasversali
* è interesse delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente accordo in quanto si intende addivenire all’individuazione di ambiti di attività e di collaborazione comuni e trasversali quali quelli aventi carattere procedimentale, giuridico-amministrativo e gestionale con particolare riferimento alle funzioni svolte in ambito di affari legali e generali, tutela e protezione dei dati personali ai fini della compliance alle norme vigenti in materia, procedure concorsuali, gare e contratti, gestione, amministrazione e formazione del personale.
* l’interesse di cui ai precedenti punti, può qualificarsi pertanto come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
* con deliberazione n. … del …, immediatamente efficace, l’Amministratore Unico di Asp Delia Repetto ha approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;
* con deliberazione n. … del …, immediatamente efficace, l’Amministratore Unico Terre di Castelli ha approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;

 Recepite le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, che entrambe le Asp svolgono per garantire l’erogazione dei servizi di cui sono gestori e in modo specifico l’Asp Delia Repetto per i Comuni del Distretto di Castelfranco Emilia/Unione Comuni del Sorbara e l’Asp Giorgio Gasparini per i Comuni del Distretto di Vignola/Unione Terre di Castelli e Comune di Montese, dandosi come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini di competenze che di risorse umane per una completa e integrata gestione nell’ottica di una visione unitaria del territorio di appartenenza e nel rispetto nelle singole specificità e di quanto esistente sul territorio.

È fatta salva la possibilità di promuovere le modifiche all’Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti necessità o in conseguenza del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le due Amministrazioni.

**Art.2 – Obiettivi Specifici**

Le Parti concordano che gli obiettivi sono così indicati:

* ottimizzazione e miglioramento dei servizi amministrativi e dei servizi di “core” creando momenti di interscambio e di sinergia a diversi livelli, attraverso il rafforzamento degli strumenti di condivisione della governance dei servizi stessi;
* individuazione dei reciproci punti di forza e punti di debolezza e la conseguente definizione di modalità e di strumenti di intervento coerenti in relazione alle criticità riscontrate;
* consolidamento delle funzioni sistemiche di raccordo e coordinamento tecnico istituzionale;
* potenziamento dell’efficacia, dell’efficienza e dei livelli di integrazione della filiera dei servizi;
* incremento dei livelli di produttività;
* valorizzazione dell’apporto individuale e proattivo nella costruzione di un contesto favorevole al raggiungimento degli obiettivi del progetto, anche attraverso strumenti di incentivazione a ogni lavoratore coinvolto;
* progressiva responsabilizzazione dei destinatari, sviluppo dell’iniziativa autonoma, delle capacità e delle competenze.

**Art.3 – Impegni Delle Parti**

Ai fini del presente accordo le Parti si impegnano a:

1. mettere a disposizione reciprocamente il proprio personale, al fine di gestire unitamente procedimenti comuni ad entrambe le Asp nell’ambito delle funzioni svolte in ambito di:
	* affari legali e generali
	* procedure concorsuali
	* gare e contratti
	* gestione, amministrazione e formazione del personale,
	* tutela e protezione dei dati personali
2. assumere allo scopo di volta in volta le relative delibere e/o determinazioni di rispettiva competenza;
3. contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso della sperimentazione

Ciascuna ASP nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna:

1. a rispettare i termini concordati e ad applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;
2. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento tra gli uffici interessati dal presente accordo;
3. a procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari. In particolare qualora le 2 Asp ritenessero necessario ampliare o ridurre gli ambiti di attività descritti accordo, si potrà procedere ad integrazione dello stesso mediante scambio di volontà attraverso posta certificata

Per le procedure e le attività che saranno poste in essere in esecuzione del presente accordo, ciascuna Asp potrà essere individuata, nei relativi atti che saranno conseguentemente adottati ed ai quali si rinvia, quale referente nei confronti dei terzi. Parimenti, in detti atti potrà essere individuato quale referente e responsabile dei relativi procedimenti il personale di ciascuna Asp di volta in volta impegnato nelle funzioni ed attività che saranno realizzate.

**Art. 4 Impegni Economici**

Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo, in particolare ciascuna Asp sosterrà le spese per il costo del proprio personale.

E’ fatta salva la facoltà di stabilire con propri atti in base alle rispettive esigenze ed ai procedimenti che allo scopo saranno posti in essere negli ambiti di riferimento del presente accordo, la definizione di eventuali ed ulteriori oneri a carico di ciascuna Asp e/o eventuali ristori da parte di ciascuna Asp verso l’altra e la regolazione economica della partecipazione all’accordo dei reciproci professionisti eventualmente attivati nei singoli o plurimi procedimenti.

L’entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita da ogni singola Amministrazione all’interno dei propri bilanci in base alle indicazioni che annualmente verranno programmate.

La struttura e le attrezzature degli uffici restano di pertinenza di ciascun ente

**Art. 5 Durata dell’accordo, modifiche e recesso**

 La durata prevista del presente Accordo segue il periodo di condivisione della Direttrice (come da delibere delle Assemblee Soci, trattenuti agli atti dei rispettivi servizi) e quindi decorre dalla data di sottoscrizione e fino a fine mandato dell’Amministratore Unico di ASP Delia Repetto previsto a giugno 2024. E’ escluso il tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, anche mediante mero scambio di corrispondenza, ed entrerà in vigore solo dopo la manifestazione concorde delle volontà di entrambe le Parti

Le Parti potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente ed effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell’adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo e/o in eventuali altri atti dispositivi di cui al precedente art. 4

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull’oggetto del presente accordo di cooperazione o sull’attività o il funzionamento delle Asp, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l’Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

**Art. 6 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche/integrazioni.

Allo scopo le Asp informeranno adeguatamente i reciproci dipendenti dell’oggetto del presente accordo e delle misure di sicurezza poste in essere presso ciascuna sede

**Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. “Amministrazione Trasparente”.

**Art. 9 - Controversie**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo; in caso di non risoluzione amichevole il Foro competente e quello di Modena

 **Art. 10 - Registrazione**

 Il presente Accordo firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L’imposta di bollo del presente atto è assolta in modo virtuale

**Art. 11 - Comunicazioni**

Ai fini dell’esecuzione del presente accordo, le comunicazioni fra gli uffici potranno avvenire ai recapiti di posta elettronica ordinaria che saranno indicati dagli stessi

Le comunicazioni di particolare rilevanza, di contestazioni e di eccezioni reciproche, di recesso, richieste di modifica ecc.. devono essere inviate, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto

Amministratore Unico Amministratore Unico

 ASP Delia Repetto ASP Terre di Castelli

 Giuseppe Masellis Marco Franchini